

Codice A2003A

D.D. 26 ottobre 2015, n. 428

L.r. 58/1978 e D.G.R. n. 17-2071 del 07.09.2015. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Piemonte e l'Associazione Culturale Parco d'Arte Vivente di Torino per la predisposizione e la realizzazione di programmi di attività espositive. Spesa Euro 70.000,00 (cap. 182898/2015).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa e secondo quanto stabilito dal Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali per il triennio 2015-2017 di cui alla DGR. n. 116-1873 del 20.7.2015 e dalla D.G.R. n. n. 17-2071 del 7.09.2015, lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'Associazione Culturale Parco d'Arte Vivente di Torino per la predisposizione e la realizzazione di programmi di attività espositive, secondo le modalità previste dalla documentazione allegata alla convenzione stessa che forma parte integrante e sostanziale.

Lo schema della convenzione è allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale;

- di impegnare, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 17-2071 del 7.09.2015, a favore dell'Associazione Culturale Parco d'Arte Vivente (codice beneficiario 118213) la somma complessiva di Euro 70.000,00 per l'anno 2015, quale contributo per la realizzazione del programma concordato;

- di disporre che alla spesa di Euro 70.000,00 si faccia fronte mediante impegno delle risorse di cui all'UPB A20001 - cap. 182898 del bilancio regionale per l'anno 2015 (ass. n. 100715), che è pertinente e che presenta la necessaria disponibilità sia in termini di competenza che in termini di cassa. In relazione al criterio della competenza cosiddetta potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, la somma impegnata con la presente determinazione, pari a € 70.000,00, si ipotizza esigibile interamente nel corso del 2015;

- di dare atto che si procederà alla liquidazione del contributo secondo le seguenti modalità:

- un acconto del 50% successivamente all'invio della comunicazione di assegnazione del contributo

- il saldo sino al restante 50% a seguito della presentazione di quanto stabilito dall'art. 4 "Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo" comma 3 dello schema di convenzione allegata al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale

- di precisare che, secondo quanto stabilito dalla L. 136 del 13 agosto 2010 per il contributo di cui al presente atto il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: J16G15000300004;

- di dare atto che il sopra citato contributo è conforme con quanto stabilito dal Regolamento Comunitario (UE) n. 651/2014 e dalla D.G.R. n. 21 - 1902 del 27/07/2015 (codice di registrazione assegnato dalla Commissione n. SA.42859).

Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte " e dell'art. 23 c. 1 lett. b) del d.lgs. 33/2013.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente
Marco Chiriotti

Allegato

SISTEMA DELL'ARTE CONTEMPORANEA. CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE e L'ASSOCIAZIONE CULTURALE PARCO ARTE VIVENTE PER LA PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI ATTIVITA' ESPOSITIVE

Premesso che:

- la legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali" promuove lo svolgimento di attività di promozione culturale. In particolare, l'art. 1 afferma che "La presente legge, ispirandosi all'articolo 33 della Costituzione che enuncia il principio della libertà della cultura, ha lo scopo di consentire uno sviluppo diffuso ed omogeneo delle attività e delle strutture culturali in tutto il territorio regionale",
- nel corso degli anni di attività di promozione culturale svolta dalla Regione nel settore delle arti in generale si sono andati intensificando la richiesta e l'interesse a collaborare con Enti ed Istituzioni che operano in tal campo, spesso rappresentando punte avanzate di ricerca e sperimentazione nel settore;
- La Giunta Regionale, con provvedimento n. n. 116-1873 del 20.07.2015, ha approvato il Programma di Attività per il triennio 2015/2017 in materia di promozione dei beni e delle attività culturali, che contiene fra l'altro uno specifico capitolo dedicato all'arte contemporanea, la cui la promozione, valorizzazione, gestione e diffusione dell'arte contemporanea in stretta connessione con il territorio ricopre un ruolo strategico nella programmazione culturale della Regione Piemonte;
- per il raggiungimento di tali obiettivi lo stesso Programma di Attività ritiene necessario sostenere quei soggetti culturali che rappresentano il punto di riferimento per la realizzazione dei programmi regionali nell'ambito dell'arte contemporanea, sia per il loro ruolo istituzionale, sia per il lavoro svolto, in grado di interagire con il territorio regionale e caratterizzati da unicità della funzione rivestita o riconosciuti come eccellenze nell'ambito dell'arte contemporanea;
- in questo ambito l'Associazione culturale Parco Arte Vivente, costituita su iniziativa dell'artista Piero Gilardi, nel 2004 ha sviluppato, di concerto con la Città di Torino, il progetto di una nuova struttura artistica denominata "Parco d'Arte Vivente" (PAV) in un'area industriale dismessa, dove fino ai primi anni novanta del novecento un'industria metalmeccanica produceva componenti per l'auto. Oggi questa trasformazione, in via d'ultimazione, è nuovamente incorporata nell'ingranaggio produttivo della città, contiene installazioni all'insegna del connubio arte/natura ed è animata da un programma di attività permanenti e periodiche;
- l'Associazione culturale Parco Arte Vivente si configura come un Centro d'Arte Contemporanea di nuovo tipo all'insegna dell'ibridazione di arte, natura e scienza e si sostanzia in un'architettura ecocompatibile e in un programma di coinvolgimento del pubblico in attività interattive, quali laboratori e ateliers, oltre al percorso espositivo di grandi installazioni artistiche open-air permanenti e/o provvisorie;
- la Regione Piemonte intrattiene da molti anni uno stabile e proficuo rapporto di collaborazione, sancito da apposite convenzioni, con l'Associazione Culturale Parco Arte Vivente, ormai ritenuta una delle eccellenze del sistema artistico - culturale piemontese e nazionale nonché un punto di riferimento per le attività nel campo della promozione della produzione artistica contemporanea e, più in generale, dell'organizzazione di eventi espositivi ;
- la proficua collaborazione tra la Regione Piemonte e l'Associazione Culturale Parco Arte Vivente ha permesso la realizzazione di interventi culturali particolarmente significativi che hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo del settore culturale e turistico e costituisce un modello di fruttuosa cooperazione tra pubblico e privato;
- la Regione Piemonte è interessata ad instaurare, ai sensi di quanto contenuto nel Programma di Attività, un rapporto di collaborazione con l'Associazione Culturale Parco Arte Vivente al fine di

sostenere iniziative culturali qualificanti con particolare attenzione alla ricerca, alla sperimentazione e al confronto formativo rivolto ai giovani artisti;

- nella parte relativa alle linee generali, il sopra citato Programma di Attività sottolinea la necessità di riattivare lo strumento delle convenzioni, limitatamente a situazioni caratterizzate da unicità del ruolo rivestito o riconosciute come eccellenze o in quanto facenti parte di specifici sistemi di ambito. Laddove ne sussistano le condizioni, sostiene il Programma, le convenzioni dovranno prevedere in prospettiva un rapporto di carattere triennale fra soggetto e Regione Piemonte che contempli:

- a) la definizione di un progetto complessivo per il periodo considerato;
- b) specifici programmi di attività annuali coerenti con il progetto generale;
- c) evidenti ricadute di pubblico interesse sul territorio e rapporti con l'ambito culturale in cui agiscono;
- d) l'impegno economico della Regione Piemonte sul triennio che abbia carattere sussidiario e comunque non esclusivo rispetto a una pluralità di fonti;

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

La Regione Piemonte, rappresentata dal Direttore Regionale Paola Casagrande, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la Sede regionale di Torino, Via Bertola 34;

E:

l'Associazione Culturale Parco Arte Vivente, qui appresso detta semplicemente Associazione, (C.F. 08642260015) rappresentata da Piero Gilardi domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale dell'Associazione in Corso Casale 121; Torino

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione

ART. 1 - FINALITA'

1.1 La Regione Piemonte in coerenza con le linee programmatiche regionali contenute nel Programma di Attività dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo per il triennio 2015-2017 in materia di beni e attività culturali, interviene a sostegno dell'Associazione Culturale Parco d'Arte Vivente per la realizzazione di attività di promozione, sviluppo e conoscenza dell'arte contemporanea, mediante esposizioni temporanee e altre attività che vedano il coinvolgimento di giovani anche attraverso l'incentivazione di momenti di scambio e di confronto a livello nazionale e internazionale.

ART. 2 - MODALITA'

2.1 L'Associazione, nell'ambito di linee progettuali per il triennio 2015/2017 e di un più generale piano di attività per l'anno in corso, a realizza nel 2015 il programma di iniziative, corredato del relativo preventivo economico, allegato alla presente Convenzione di cui fa parte integrante e sostanziale.

2.2 L'Associazione in particolare:

- a) realizza il programma di attività per l'anno 2015 nei modi e nei tempi stabiliti nel documento allegato alla presente Convenzione;
- b) comunica alla Regione le eventuali variazioni o integrazioni che si rendesse necessario apportare, anche nel corso dell'anno, a tale programma di attività.

2.3 L'Associazione è unica responsabile di tutti gli eventuali danni che derivassero nel corso delle attività contemplate dalla presente convenzione, nessuno escluso od eccettuato, provocati ad Amministrazioni pubbliche e private, a terzi e ad essa stessa. L'Associazione resta, altresì, l'unica responsabile di ogni e qualsiasi rapporto negoziale instaurato con i terzi e relativo alle attività oggetto di convenzione.

2.4 L'Associazione adotta tutte le misure necessarie a garantire condizioni di piena sicurezza nell'utilizzo degli spazi e nello svolgimento dell'attività ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D.lgs. n. 81/2008.

2.5 L'Associazione persegue la maggiore autosufficienza possibile sia nella gestione sia nell'autofinanziamento, fermo restando l'introito della contribuzione massima fissata dalla Regione.

2.6 L'Associazione è tenuta a presentare il rendiconto delle attività realizzate e delle spese sostenute secondo le modalità stabilite dall'allegato A) della D.G.R. n. 115-1872 del 02.07.2015 e dal successivo articolo 4

ART: 3 – INTERVENTO DELLA REGIONE PIEMONTE

3.1 Per l'anno 2015 la Regione Piemonte assegna un contributo pari a € 70.000,00 e finalizza il proprio intervento al sostegno delle attività individuate nell'allegato alla presente convenzione.

3.2 Competono alla Regione le funzioni di vigilanza e controllo necessarie ed opportune a garantire il pieno rispetto di quanto previsto dalla presente Convenzione.

ART. 4 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

4.1 Il contributo di cui all'art. 3.1 viene liquidato in due quote: un anticipo del 50% della somma assegnata e un saldo sino al restante 50%;

4.2 la quota di anticipo viene liquidata successivamente all'invio della comunicazione di assegnazione del contributo;

4.3 entro il 30 novembre 2015 l'Associazione deve presentare, per consentire alla Regione l'erogazione della quota a saldo, la seguente documentazione:

a) rendiconto per categorie di spesa, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comprensivo di tutte le voci di entrata e di uscita riferite al periodo 1 gennaio 2015 – 31 ottobre 2015;

b) elenco dettagliato dei giustificativi di spesa fino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato;

c) copia della documentazione contabile, fiscalmente valida, a giustificazione del contributo regionale e relativa all'elenco di cui alla lettera b) unitamente a copia delle relative quietanze in misura corrispondente alla quota dell'anticipo liquidato.

4.4 L'Associazione deve presentare inoltre entro il 31.05.2016:

a) una relazione, in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sulla attività svolta, corredata da un rendiconto consuntivo aggiornato all'intera attività oggetto del presente atto;

b) bilancio consuntivo dell'Associazione dell'anno 2015 approvato dall'organo competente a norma di statuto e corredata dal relativo verbale. Se corposo, detto bilancio va prodotto soltanto in forma di estratto, comunque corredata dal relativo verbale;

c) relazione di raccordo fra il rendiconto di progetto per categorie di spesa, di cui alla lettera a), e il bilancio consuntivo di cui alla lettera b); tale relazione ha lo scopo di ricondurre il rendiconto di progetto al più ampio contesto dell'ultimo bilancio consuntivo del soggetto beneficiario nel caso di corrispondenza temporale e/o di impostazione (competenza/cassa) dei due documenti contabili. In assenza di tali corrispondenze, la relazione deve illustrare le ragioni della parziale o totale non confrontabilità dei due documenti contabili, nonché gli aspetti di non riconducibilità del rendiconto di progetto all'ultimo bilancio consuntivo del soggetto beneficiario.

4.5 La liquidazione di ciascuna delle due quote di cui al comma 1 è subordinata all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

4.6 L'inosservanza dei termini di cui ai commi precedenti, non preventivamente autorizzata dal Settore competente comporta l'avvio del procedimento di revoca del contributo assegnato e non consente la proroga della convenzione contemplata all'art. 6.2.

ART. 5 - EVIDENZA DELL'INTERVENTO PUBBLICO

5.1 L'intervento della Regione Piemonte deve essere evidenziato attraverso l'apposizione del marchio ufficiale dell'Ente e la dicitura "realizzato con il contributo della Regione Piemonte". L'immagine coordinata degli eventi e tutti i materiali promozionali devono essere sottoposti preventivamente alla Regione Piemonte – Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport .

ART. 6 - DURATA

6.1 La presente Convenzione, che comprende le attività realizzate nell'anno solare 2015, è valida sino al 31.12.2015.

6.2 Le parti si riservano di prorogare la Convenzione di anno in anno e comunque non oltre la data del 31.12.2017, termine di vigenza del Programma di Attività dell'Assessorato alla Cultura Turismo e Sport per il triennio 2015/2017, nei limiti delle disponibilità finanziarie risultanti dalla legge regionale di bilancio e dalla successiva deliberazione di assegnazione delle risorse da parte della Giunta Regionale.

6.3 L'eventuale rinnovo ad altro limite temporale sarà oggetto di apposita nuova Convenzione redatta per iscritto tra le parti.

ART.7 - VARIAZIONI

7.1 Eventuali modifiche alla presente Convenzione concordate fra le parti dovranno essere redatte esclusivamente per iscritto.

ART. 8 - REGISTRAZIONE

8.1 La presente convenzione è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 – titolo I del T.U. del DPR 26.04.1986 n. 131, e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta, giusto il disposto dell'art. 39 del citato DPR n. 131/1986.

8.2 Le eventuali spese di bollo e di registrazione inerenti la presente convenzione sono a carico dell'Associazione.

ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

9.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e s.m.i., le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali in relazione agli adempimenti connessi alla presente Convenzione, fermi restando tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003.

Torino, lì

Letto, approvato e sottoscritto

Allegati:

- Linee di indirizzo per il triennio 2015-2017
- Programma generale per il 2015
- Attività oggetto della convenzione (relazione e preventivo articolato in entrate e uscite)